CAMERA DEI DEPUTATI N. 1448-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **JERVOLINO MARIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 luglio 1959 (*Stampato n. 258*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TOGNI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(ANGELINI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 luglio 1959

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera concernente la circolazione degli autoveicoli ed il traffico stradale, concluso a Zurigo il 19 settembre 1957

Presentata alla Presidenza il 13 novembre 1959

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Un accordo definitivo per la disciplina della circolazione degli autoveicoli e del traffico stradale fra l'Italia e la Svizzera è stato stipulato e firmato a Zurigo il 19 settembre 1957.

L'accordo generale per la disciplina economica dei trasporti stradali internazionali, firmato a Ginevra il 17 marzo 1954 e ratificato con la legge n. 411 del 25 aprile 1957 rendeva necessaria una definitiva revisione

della materia, essendo ormai largamente superata la situazione prevista dall'accordo per la disciplina dei trasporti su strada fra Italia e Svizzera stipulato nel 1930, approvato nel 1931 ed aggiornato con un accordo provvisorio del 1951.

L'attuale accordo, comunicato alla Presidenza del Senato il 18 novembre 1958 e da questa approvato, è stato trasmesso alla Presidenza della Camera il 14 luglio 1959.

La circolazione automobilistica e i trasporti stradali sono precisamente regolati dall'accordo salvi restando gli accordi internazionali ai quali le due parti contraenti sono legate e in quanto regolano questioni non contemplate dal presente accordo oppure contengono disposizioni più liberali.

Per il resto, i veicoli automobilistici, la loro utilizzazione, i loro conducenti, le persone e le cose trasportate sono sottomesse alle leggi e prescrizioni dello Stato contraente nel territorio sul quale si trovano, specialmente per quello che concerne la dogana, la circolazione stradale e la polizia.

Liberi sono i trasporti turistici: disposizione che si applica tutte le volte che i medesimi viaggiatori sono trasportati dal medesimo veicolo, sia nel caso di un viaggio circolare nel quale i punti di partenza e di arrivo si trovano nello Stato dove i veicoli sono immatricolati, sia nel caso di un viaggio che parta da una località del paese dove il veicolo è immatricolato destinato all'altro paese, con riserva tuttavia che il veicolo ritorni a vuoto al paese di partenza.

Anche il trasporto di materiale con autocarri è libero, compreso lo spostamento dei veicoli a vuoto.

L'articolo 6 dispone la proibizione dei trasporti interni di ogni categoria, sia di viaggiatori che di merci, effettuati a mezzo di un veicolo immatricolato in uno degli Stati contraenti, che avessero luogo esclusivamente sul territorio dell'altro, salvo autorizzazione in casi speciali.

Un automobile immatricolato nel territorio di uno degli Stati contraenti può circolare temporaneamente nel territorio dell'altro Stato in base al suo permesso nazionale di circolazione, portando però il segno distintivo internazionale.

L'accordo è complessivamente favorevole a una più rapida circolazione di mezzi automobilistici e di trasporto per l'Italia e la Svizzera e corrisponde alle attuali condizioni dei trasporti fra i due Paesi.

Però essendo stato stipulato già da due anni ci auguriamo che la Camera dei Deputati lo voglia rapidamente approvare perché possa portare subito i suoi effetti favorevoli al turismo, al commercio e alle relazioni umane fra i due Paesi.

JERVOLINO MARIA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia e la Svizzera concernente la circolazione degli autoveicoli ed il traffico stradale, concluso a Zurigo il 19 settembre 1957.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 11 dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2

Identico.